

**Contratto di fornitura n° 13435067****Acqua**

del **30/04/2015** con decorrenza dal **30/04/2015 (*)** stipulato fra Trenta S.p.A. con sede in Trento, via Fersina 23 ed il
Cliente: **OXFORD CIVEZZANO SCARL** Codice Fiscale 01572180220 P.IVA 01572180220
con domicilio fiscale in: **CIVEZZANO - 38045 - VIA MURIALDO 30/ - TN IT**
per la somministrazione di: **acqua - Uso non domestico**
all'indirizzo di fornitura: **CIVEZZANO - LOCALITA' BOSELGHE ANC - - TN IT**
Conto Contrattuale 5972098 - OXFORD CIVEZZANO SCARL
Distributore: DOLOMITI ENERGIA SPA ROVERETO 38068 VIA MANZONI 24 TN IT

Unità non domestiche **1,00****Condizioni economiche di fornitura (prezzi riferiti alla data di decorrenza delle delibere sotto riportate)**

Usi non domestici		
	Tariffa	Unità misura
Quota variabile depurazione	0,740000	Euro/mc
Quota variabile fognatura	0,254500	Euro/mc
Quota fissa fognatura	14,270000	Euro/anno/unità

Tariffe: delibere giunta comunale del Comune di Civezzano: con decorrenza 01/01/2009 n. 190 del 23/12/2008;

Tariffe per lo scarico dell'acqua in fognatura: delibere giunta comunale del Comune di Civezzano: con decorrenza 01/01/2009 n. 191 del 23/12/2008;

Tariffe per la depurazione dell'acqua: delibere Giunta Provinciale Trento: con decorrenza 01/01/2009 n. 2671 del 17/10/2008;

Il prezzo indicato dell'acqua si intende al netto dell'IVA.

Deposito cauzionale (**): € 100,00

Spese contrattuali : € 10,00

(*) In caso di nuova attivazione o di riattivazione dell'utenza, la data di decorrenza sarà aggiornata con la data di posa effettiva del misuratore e quindi di erogazione effettiva del servizio.

(**) Annualmente il deposito cauzionale sarà verificato e adeguato sulla base della tipologia di utilizzo:

- Usi domestici €/unità collegata **60,00**
- Usi non domestici €/unità collegata **100,00**

il deposito cauzionale non è richiesto qualora il Cliente dia disposizione di addebito in conto bancario o postale per il pagamento delle fatture; se presente viene restituito in bolletta.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle Condizioni Generali di Fornitura dell'acqua allegate, che il Cliente dichiara di aver esaminate e accettate in ogni loro parte. Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto:

- i documenti informativi di cui al D.Lgs.n. 196 del 30/06/2003 per i quali rilascia il consenso al trattamento nei limiti e per le finalità in essi indicate;
- il modulo per la comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile.



Nota informativa per il cliente.**1. Trasparenza delle proposte contrattuali** - Chiunque entri in contatto con un Cliente per stipulare un nuovo contratto deve sempre:

- identificarsi e fornire i recapiti attraverso i quali è possibile contattare Trenta SpA;
- fornire al Cliente informazioni dettagliate sul contratto;
- specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio.

Se il Cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

2. Il contratto - Il contratto deve indicare l'indirizzo di Trenta SpA e deve contenere almeno le seguenti clausole:

- tutte le prestazioni che saranno fornite al Cliente;
- la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
- le eventuali garanzie che il Cliente deve fornire a Trenta SpA per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);
- tutti gli oneri e le spese a carico del Cliente;
- come e quando saranno misurati i consumi;
- quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il Cliente dovrà pagarle;
- le conseguenze per il Cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
- come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con Trenta SpA.

3. Documentazione e diritto di recesso - Al momento della sottoscrizione il Cliente deve ricevere una copia scritta del contratto, mentre se il contratto è stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (es., telefono) la società di vendita deve inviarne una copia scritta entro dieci giorni; copia del contratto può essere fornita su supporto durevole.

Se il contratto viene stipulato a distanza ovvero fuori dai locali commerciali della società (ad esempio al telefono, in casa del Cliente o in un centro commerciale), il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni. Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto.

Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente è tenuto a informare TRENTA SPA - via Fersina n.23, 38123 TRENTO [contattabile ai recapiti telefono 0461 362330 - fax 0461 362332 - posta elettronica info@trenta.it - sito internet www.trenta.it] della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

Se il Cliente recede dal presente contratto, gli saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a favore di Trenta SpA, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard offerto da Trenta SpA), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui Trenta SpA è informata della decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo non espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, il Cliente non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

Se il Cliente ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua durante il periodo di recesso, è tenuto a pagare un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento della comunicazione del recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.

Punto di vendita: **TRENTO**Cod. operatore: **CCVBE****OXFORD CIVEZZANO**Società Cooperativa
Via Murialdo, 20

38045 CIVEZZANO (TN)

P.IVA e C.Fisc.: 01572180220

Firma _____

In particolare agli effetti dell'art.1341 c.c. dichiaro di conoscere ed approvare specificatamente le clausole delle Condizioni Generali di Fornitura dell'acqua allegate di cui agli articoli:

Condizioni generali di fornitura (art. 1), **Competenze di Trenta** (art. 3), **Usi dell'acqua** (art. 4), **Ricostruzione dei consumi** (art. 9), **Pagamenti** (art. 10), **Durata-rinnovo-recesso** (art. 12), **Cessazione dell'utenza** (art.13), **Sospensione e risoluzione** (art.14), **Domicilio-Registrazione** (art.15).

OXFORD CIVEZZANOSocietà Cooperativa
Via Murialdo, 20

38045 CIVEZZANO (TN)

P.IVA e C.Fisc.: 01572180220

Firma _____

Previsioni relative alla data d'inizio della fornitura durante periodo di recesso

Qualora il presente contratto sia stipulato a distanza (es. telefono) ovvero fuori dai locali commerciali del Cliente, il Cliente che chiede che la fornitura di acqua abbia inizio durante il periodo di recesso.

OXFORD CIVEZZANOSocietà Cooperativa
Via Murialdo, 20

38045 CIVEZZANO (TN)

P.IVA e C.Fisc.: 01572180220

Firma _____



Condizioni generali di fornitura dell'acqua

Art. 1 Condizioni generali di fornitura

Il servizio commerciale di fornitura dell'acqua gestito da Trenta SpA (di seguito TRENTA) è regolato dalle presenti condizioni generali, dalle norme emanate da enti ed organismi pubblici competenti in materia, nonché da eventuali condizioni speciali fissate nei singoli contratti. Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, che faccia riferimento a disposizioni emanate da enti ed organismi pubblici competenti in materia, è automaticamente aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni inderogabili stabilite dai suddetti enti.

Con preavviso non inferiore a 60 giorni dalla decorrenza e con adeguata pubblicità, TRENTA potrà modificare le norme e le condizioni generali verso la clientela per ottemperare a norme imperative o a statuizioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.

Art. 2 Comunicazioni e reclami

Le comunicazioni dirette alla clientela saranno effettuate da TRENTA mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso quotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inseriti nei documenti di fatturazione ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.

Il Cliente può presentare a TRENTA motivato reclamo scritto o richiesta di informazioni, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti da TRENTA. Il reclamo può essere presentato anche telefonicamente al numero verde attivato da TRENTA oppure agli uffici della stessa.

TRENTA, direttamente o tramite la società di distribuzione, in relazione alle rispettive competenze, riferirà al Cliente con la massima celerità, e comunque entro il termine massimo di venti giorni lavorativi.

La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.

Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, TRENTA potrà sospendere, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della fattura oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, TRENTA, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche senza alcuna maggiorazione.

Art. 3 Competenze di TRENTA

TRENTA gestisce esclusivamente il servizio commerciale di fornitura dell'acqua ed è estranea alle attività del servizio di distribuzione.

Al Distributore competente per zona spettano, in particolare, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti necessari a distribuire l'acqua, l'installazione, la gestione, la manutenzione e l'effettuazione delle verifiche di funzionalità dei gruppi di misura, il trasporto e la consegna dell'acqua fino al punto di fornitura, la determinazione e la cura delle caratteristiche tecniche dell'acqua al punto di consegna, nonché la definizione delle condizioni tecniche di erogazione del servizio.

TRENTA non assume, quindi, responsabilità alcuna per danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del gestore del servizio di distribuzione, né il Cliente potrà ottenere abbuoni o riduzioni di corrispettivo, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative.

Art. 4 Usi dell'acqua

Il Cliente è obbligato ad utilizzare l'acqua solo per gli usi previsti dal contratto di fornitura e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, nemmeno tramite cessione del contratto, né comunque utilizzarla in locali ed ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto stesso.

Il Cliente in ogni caso non può utilizzare la fornitura quale fluido raffreddante in sistemi "a perdere" senza riciclo o recupero del liquido utilizzato, o comunque con modalità differenti da eventuali disposizioni di enti locali o che comportino uno spreco della risorsa idrica, in contrasto con i principi di cui alla Legge 05/01/1994, n. 36.

In caso di utilizzazione della fornitura, anche per interposta persona, in violazione di quanto sopra specificato, il Cliente è tenuto a pagare i consumi, determinati anche secondo i criteri indicati nell'art.9, in base alle tariffe ed alle imposte o tasse relative all'effettiva utilizzazione, fatta salva l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art.10, oltre ai maggiori danni ed alle eventuali sanzioni penali, amministrative e tributarie.

Art. 5 Richiesta di fornitura

L'attivazione di una nuova fornitura di acqua o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del gestore della rete, all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario, ed alla stipula di contratto scritto.

Ove la sottoscrizione del contratto non sia contestuale alla richiesta di fornitura, il Cliente dovrà inviare a TRENTA i documenti contrattuali debitamente sottoscritti, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria entro 60 giorni dalla richiesta. In mancanza, la richiesta si intenderà revocata, fatto salvo il diritto di TRENTA a richiedere il pagamento delle forniture nel frattempo effettuate oltre alle eventuali spese. All'atto della stipulazione e della cessazione del contratto il Cliente deve fornire le proprie generalità, gli ulteriori dati richiesti dalla vigente normativa e gli eventuali necessari atti autorizzativi.

La richiesta di attivazione o modificazione della fornitura sarà tempestivamente inviata da TRENTA al gestore del servizio di distribuzione, che procederà alla realizzazione dei lavori di sua competenza.

Art. 6 Garanzia

A garanzia dell'esatto adempimento del contratto, TRENTA potrà richiedere al Cliente, all'atto della stipula, il versamento di un deposito cauzionale, o la prestazione di garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa, di ammontare commisurato ai consumi medi per tipologia di utenza o in base ai consumi specifici del singolo Cliente.

Il deposito sarà restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale.

La domiciliazione bancaria o postale delle fatture sostituisce il deposito cauzionale.

Art. 7 Lettura dei consumi

L'attività di lettura dei misuratori verrà eseguita dal Distributore, anche in base ad accordi con TRENTA.

Il Distributore deve poter accedere liberamente e in condizioni di assoluta sicurezza ai gruppi di misura installati da parte dello stesso.

Il tentativo di lettura dei gruppi di misura, eseguita dal personale incaricato o mediante sistema di telelettura, fatte salve diverse prescrizioni emanate dalle competenti autorità e la facoltà di letture e fatturazioni supplementari, avverrà normalmente una volta all'anno, per la generalità dei clienti, oppure ogni quattro mesi, in determinate località, sulla base delle modalità concordate con il Distributore. Per i Clienti con consumi di particolare entità, la rilevazione della lettura potrà avere frequenza mensile.

E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del Cliente secondo le modalità fissate e rese note ai Clienti nei documenti di fatturazione; eventuali invalidità dell'autolettura saranno comunicate al Cliente.

TRENTA può, a suo criterio, richiedere al Distributore di sottoporre i misuratori ad opportuni controlli assumendone tutte le spese relative. Il Cliente ha diritto di fare eseguire in qualsiasi momento un controllo del misuratore, in contraddittorio con TRENTA; quest'ultima ne assumerà le spese se dalla verifica risulterà che le indicazioni del misuratore sono superiori alle tolleranze di legge previste dalla vigente normativa. Il costo dell'intervento, invece, sarà a carico del Cliente se le rilevazioni del misuratore risulteranno nei limiti delle tolleranze di legge.

Art. 8 Fatturazione dei consumi

La fatturazione dei consumi è effettuata con l'ordinaria periodicità adottata da TRENTA in base alle letture o a valide autoletture dei gruppi di misura, oppure, tra una lettura o autolettura e la successiva, in base a consumi stimati. Nel primo caso TRENTA si riserva l'emissione di bollette miste, contenenti un periodo in acconto, non eccedente la data di emissione della bolletta, successivo al periodo conguagliato.

I consumi stimati sono computati secondo criteri resi noti alla clientela nei documenti di fatturazione, sulla base dei consumi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente; per i clienti nuovi, la prima fatturazione, se stimata, si effettua sulla base dei consumi fondatamente attribuibili al Cliente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'utenza. Il Cliente può comunque richiedere la modificazione dell'entità dei consumi stimati, con le modalità riportate nei documenti di fatturazione.

Se per cause di forza maggiore non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, TRENTA potrà effettuare la fatturazione sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio.

Art. 9 Ricostruzione dei consumi

Qualora non si disponga dei dati di consumo o qualora il gruppo di misura installato non misuri o evidenzia un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa tecnica vigente, si procederà alla ricostruzione dei prelievi e all'effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrittionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura ed il momento in cui si sarà provveduto alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale TRENTA può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e la sostituzione o riparazione del gruppo di misura.

I consumi saranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato dal gestore del servizio di distribuzione in sede di verifica del gruppo di misura. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prenderà come riferimento i consumi verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo altresì conto di ogni altro elemento utile ed idoneo, eventualmente segnalato anche da parte del Cliente tramite documentazione atta a dimostrare variazioni del profilo dei propri consumi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi il Cliente può presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e richiedere la revisione della ricostruzione dei consumi effettuata da TRENTA.

Art. 10 Pagamenti

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal Cliente dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse. In ogni caso il termine di scadenza del pagamento non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione delle fatture. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, TRENTA potrà richiedere, in aggiunta al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora (attualmente pari al TUR -Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato di 3,5 punti percentuali) e il recupero delle spese postali relative ai solleciti di pagamento della fattura. Perdurando il mancato pagamento, viene inviato al Cliente, non prima di 30 giorni dal termine di scadenza della fattura, un sollecito con raccomandata che indica il termine ultimo di pagamento e le modalità per comunicare a TRENTA l'avvenuta effettuazione dello stesso, nonché il termine di 10 giorni oltre i quali TRENTA, in assenza di pagamento, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura (per gli usi diversi da quelli domestici) o la limitazione della stessa (per gli usi domestici). TRENTA, altresì, potrà richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura.

Il Cliente che ha regolarmente pagato le fatture dell'ultimo biennio è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

In ogni caso TRENTA si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi.

Art. 11 Rateizzazione dei pagamenti

Il Cliente può richiedere la rateizzazione degli importi fatturati a conguaglio, con applicazione di un interesse di dilazione pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) unicamente nei seguenti casi:

- a) qualora l'importo di conguaglio sia superiore al 150% dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio;
- b) nel caso di consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del gruppo di misura non imputabile al Cliente.
- c) per i clienti con gruppo di misura accessibile qualora, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

La rateizzazione può essere concessa solo se richiesta dal Cliente entro il termine di pagamento della fattura.

Art. 12 Durata - rinnovo - recesso

La durata del contratto è a tempo indeterminato, salva diversa specificazione.

Ai fini della decorrenza del periodo di fatturazione dei consumi, viene assunta la data in cui ha inizio per il Cliente la disponibilità della fornitura di acqua, quale risulta dalla documentazione di TRENTA e/o del gestore del servizio di distribuzione. Tale data è considerata come data di "avvio dell'esecuzione del contratto".

Il Cliente può recedere in qualunque momento, con preavviso minimo di almeno trenta giorni che decorreranno dalla data di ricevimento da parte del fornitore della richiesta, da effettuarsi tramite posta, all'indirizzo del Fornitore o attraverso il Servizio Clienti al numero indicato in bolletta, dandone comunque conferma scritta, indicando in ogni caso l'indirizzo dove spedire la fattura finale. Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali di TRENTA, il Cliente può recedere senza oneri entro dieci giorni decorrenti dalla data di conclusione. Qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il cliente può recedere senza oneri entro dieci giorni dal ricevimento del contratto.

Art. 13 Cessazione dell'utenza

Il Cliente può richiedere la cessazione dell'utenza in qualunque momento tramite richiesta scritta oppure attraverso gli sportelli di Trento o il Servizio Clienti al numero indicato in bolletta, indicando in ogni caso l'indirizzo dove spedire la fattura finale. TRENTA comunicherà tempestivamente al gestore del servizio di distribuzione l'ordine di cessazione dell'erogazione.

Il Cliente deve pagare le eventuali quote fisse sino alla cessazione della fornitura a seguito di disdetta del contratto. Deve inoltre pagare i consumi anche se effettuati da terzi, nonché ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti, fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura anche quando la chiusura sia impedita da cause di forza maggiore o dalla materiale impossibilità di accedere ai gruppi di misura.

Art. 14 Sospensione e risoluzione

TRENTA può disporre la sospensione della fornitura:

a) nel caso di violazione di una sola delle disposizioni degli art. 10 e 13, previa comunicazione di invito al pagamento con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata;

b) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in violazione dell'art.4 o comunque in modo non conforme al contratto anche senza preavviso e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'acqua prelevata in frode.

La fornitura non verrà in ogni caso sospesa:

a) nel caso di mancato versamento di importi in misura non superiore all'ammontare del deposito cauzionale;

b) quando la fattura sia stata regolarmente pagata ma l'importo non sia stato ancora accreditato a TRENTA, purché il Cliente ne dia tempestiva notizia a TRENTA, secondo quanto previsto dall'art. 10.

Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. (1) nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dagli artt. 4, 10, 13, di prelievo fraudolento e di mendaci dichiarazioni del Cliente. Le spese di cessazione e di riattivazione della fornitura, stabilite anche in via forfetaria con provvedimenti di carattere generale, sono a carico del Cliente. TRENTA può risolvere il contratto ai sensi degli art.1453 e 1454 c.c. (1) e inoltre, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere gli altri contratti in corso col medesimo.

Art. 15 Domicilio – Registrazione

Le parti eleggono il proprio domicilio in Trento.

Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. (2) il Cliente dichiara di accettare specificatamente le seguenti clausole: 1.(Condizioni generali di fornitura), 3.(Competenze di TRENTA), 4.(Usi dell'acqua), 9.(Ricostruzione dei consumi), 10.(Pagamenti), 12.(Durata - rinnovo - recesso), 13.(Cessazione dell'utenza), 14.(Sospensione e risoluzione), 15.(Domicilio – Registrazione).

(1) Art. 1453 codice civile (Risolubilità del contratto per inadempimento)

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454 codice civile (Diffida ad adempiere)

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto questo è risolto di diritto.

Art. 1456 codice civile (Clausola risolutiva espressa)

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolve nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

(2) Art. 1341 codice civile (Condizioni generali di contratto)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti siano efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali"

In adempimento agli obblighi di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che TRENTA SpA svolge il trattamento dei Suoi dati personali per finalità connesse alla stipulazione del contratto, per rispondere alle obbligazioni contrattuali assunte e gestire gli adempimenti connessi (quali la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l'espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi), per l'osservanza degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza o controllo, e per espletare tutte le attività necessarie o utili al costante miglioramento del servizio erogato.

Nei soli casi in cui Lei eserciti attività imprenditoriale o professionale e il rapporto di fornitura riguardi detta attività, i Suoi dati saranno trattati per finalità di controllo e prevenzione di rischio frodi e del rischio credito.

Il conferimento dei dati per tali finalità, necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e per l'adempimento di obblighi normativi, è facoltativo e non richiede un Suo esplicito consenso; tuttavia, l'eventuale rifiuto di conferire i dati per le predette finalità potrebbe causare l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale per la somministrazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale e/o dell'acqua.

Il trattamento, consistente nella registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, estrazione, utilizzazione e comunicazione dei dati medesimi, sarà effettuato, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza, la sicurezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 196/03.

I dati personali raccolti sono trattati dai soggetti di seguito indicati e dal personale dipendente o incaricato da TRENTA SpA che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività e potranno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, essere comunicati a società del gruppo societario di cui fa parte TRENTA SpA.

I Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- alle società di distribuzione operanti sul territorio ove sono ubicate le forniture, per lo svolgimento delle attività di propria competenza (es.: attivazione forniture, lettura e verifica degli strumenti di misura);
- agli istituti bancari presso i quali è stato domiciliato l'addebito delle fatture (soggetti che, nei casi previsti, opereranno in qualità di Titolare autonomo del trattamento) per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- soggetti che svolgono attività di recupero crediti;
- a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento;
- ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, organi giudiziari e amministrazioni pubbliche in assolvimento di obblighi normativi.

Nel caso in cui i dati riguardino un esercente attività imprenditoriale o professionale i dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di gestione di banche dati relative al rischio creditizio, alla solvibilità ed alla puntualità nei pagamenti.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari autonomi del trattamento, qualora non siano nominati direttamente da Trento S.p.A. quali Responsabili del trattamento (esterno).

Titolare del trattamento dei dati personali è:

TRENTA SpA, via Fersina 23 - 38123 TRENTO.

Responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alle operazioni ad essa affidate, è il Dirigente Operativo della Trento SpA con sede in via Fersina 23, 38123 Trento, a cui Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/03 (diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento, l'aggiornamento, la rettifica ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione degli stessi; potrà inoltre richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; potrà infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati).